

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Movimento Unico Nazionale Vincitori Idonei e Concorsisti”, anche detta “M.U.N.V.I.C”

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata “Movimento Unico Nazionale Vincitori Idonei e Concorsisti”, anche detta “M.U.N.V.I.C”, qui di seguito denominata “associazione”. L'associazione si configura quale ente senza fini di lucro che persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai soci. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma, . Potranno essere istituite sedi secondarie ovunque sarà opportuno su determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4

L'associazione ha come scopo quello di influenzare e determinare la politica nazionale e locale in materia di pubblici concorsi e lavoro pubblico, all'interno della quale i diretti interessati sono rappresentati da tutti i vincitori, gli idonei e i candidati concorsisti, cioè tutti coloro che parteciperanno a futuri concorsi pubblici, nonché le relative famiglie che pur non essendo direttamente interessate, si auspicano per i propri familiari un futuro tutelato dalla pubblica amministrazione perché il merito sia sempre premiato sulla base del principio costituzionale secondo il quale ai pubblici uffici si accede solo tramite procedure selettive pubbliche.

Gli strumenti utilizzati dall'associazione per attuare tale scopo sono campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del proprio programma, E organizzazione di manifestazioni e/o eventi di sensibilizzazione in tema di pubblici concorsi e lavoro pubblico.

L'associazione è contraddistinta da un simbolo (di cui all'allegato B del presente atto), così definito: rettangolo a sfondo bianco con coda a sette punte di diversi colori posizionata in alto, a cominciare dall'alto c'è il colore rosso, poi a seguire l'arancio, il giallo, il verde, il celeste, il blu e infine il viola. Sotto l'ultima coda, quella viola, c'è la scritta nera in stampatello “Movimento Vincitori Idonei e Concorsisti”, mentre nella parte bassa del rettangolo c'è la scritta sempre nera e in stampatello “M.U.N.V.I.C - Movimento Unico Nazionale Vincitori Idonei e Concorsisti”.

Art. 5

L'eventuale patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla quota annuale versata dagli associati;
- dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni dello Stato, della Regione, del Comune o di enti sopranazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;

Tutto ciò andrà a costituire un fondo autonomo di proprietà dell'associazione, la cui amministrazione e gestione sarà del Presidente.

Art. 6

L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo della stessa. Sono soci ordinari coloro che semplicemente si associano versando la quota annuale obbligatoria. Sono, invece, soci sostenitori, coloro che oltre a versare la quota associativa, donano libere somme di denaro, o beni mobili e/ o immobili all'associazione.

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci dell'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e tutti coloro che, su domanda inviata tramite e-mail o sito web ufficiale dell'associazione, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita da quest'ultimo. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio, di recedere da questa in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite e-mail. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alla vita associativa
- di essere informati sulle iniziative attuate, attraverso il sito web ufficiale dell'associazione e/o tramite e-mail;

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione, e di pagare la quota sociale annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, oltre che di impegnarsi attivamente nel diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'associazione sul territorio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;

Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione tramite e-mail al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione. La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti, e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato tramite e-mail all'interessato.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) I rappresentanti di procedura
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione possono solo essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione. E' presieduta dal Presidente; in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente; è composta da tutti gli associati e può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante e-mail, da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci, ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare sul verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 5. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, ed assegna l'incarico di Segretario scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza, dal Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Segretario;
- qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita associativa;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- decidere l'ammontare della quota associativa annuale obbligatoria;

Art. 10

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea, dei rappresentanti di procedura, e del Consiglio Direttivo. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente compete:

- la rappresentanza politica dell'associazione;
- la designazione dei delegati presso ogni circoscrizione elettorale, per l'effettuazione del deposito delle liste dei candidati, nonché per lo svolgimento di tutti gli adempimenti tecnico-burocratici propedeutici al deposito di esse;
- la direzione ed il coordinamento dell'attività dei delegati per la raccolta delle firme degli elettori ed il deposito delle liste dei candidati;
- il deposito del contrassegno elettorale e del programma, con indicazione del capo politico;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative per la diffusione del programma;
- la promozione di iniziative di supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi del programma;

- l'amministrazione e la gestione di eventuali fondi dell'associazione;
- la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio;
- in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione utile;
- il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite.

Art. 11

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la cura delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Art. 12

In caso di scioglimento dell'associazione, le eventuali risorse economiche presenti non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Valeria Mancini
Flavio Pinci
Ada Santonastaso
Emanuele grimaldi
Maria Raffaella Musilli

Roma, 14 aprile 2016